

TOMOGRAFIA DI UNA RIFORMA

di Adolfo Scalfati

SOMMARIO: 1. Spendibilità politica e sigillo legislativo sulle prassi. – 2. Inasprimenti sanzionatori vs. estensione dei benefici penitenziari. – 3. Rivisitazione del “doppio binario” afflittivo. – 4. Deflazione e reati procedibili a querela. – 5. Tentazioni autoritarie: tempi della prescrizione. – 6. (*Segue*): Processo a distanza come regola. – 7. (*Segue*): Dissuasioni a praticare il giudizio abbreviato. – 8. (*Segue*): Riservatezza delle intercettazioni e captatori informatici. – 9. Tempi delle indagini. – 10. Impugnative: ritorsioni sull’appello e sfoltimento dei ricorsi.

1. Spendibilità politica e sigillo legislativo sulle prassi

Si può dire tutto, nel bene e nel male, di questa ennesima riforma della giustizia penale¹, salvo che essa sia sorretta da un impianto di sistema; le previsioni “a pioggia”, per quanto ripartite per settori, eludono un disegno unitario e nemmeno si orientano in una prospettiva di reale novità, salvo alcuni aspetti da sviluppare nelle deleghe.

Ad uno sguardo d’insieme, prevalgono tentazioni autoritarie, logiche deflative, inclinazioni verso forme di “populismo penale” e consolidamenti giurisprudenziali, questi ultimi, quasi a manifestare una complimentosa sudditanza dei compilatori verso le prassi giudiziarie².

Quanto alla evoluzione del processo legislativo, gli ostacoli frapposti ad una

¹ Un’analisi in anteprima è offerta in G. SPANGHER (a cura di), *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, Pacini Giuridica, Pisa, 2017; G. SPANGHER, *DDL n. 2067: sulle proposte di modifica al codice di procedura penale*, in *Giurisprudenza penale web*, 2017, n. 3, p. 1 ss.; ID., *La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2016, n. 1, p. 88.

² Cfr. L. MARAFIOTTI, *Riforme Zibaldone, legislazione “giurisprudenziale” e gestione della prassi processuale*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, p. 553 ss.

più fluida approvazione del testo, si condensano in due o tre tematiche (in materia di prescrizione e intercettazioni ma anche, con minore sensibilità, in tema di “processi a distanza”) sulle quali gli accordi parlamentari sono stati raggiunti con difficoltà; sul resto della riforma, di certo più ampia, l’attenzione dei compilatori è stata bassa, anche perché in alcuni ambiti (impugnazioni e riforma dell’esecuzione penitenziaria) erano state già spese risorse in progetti formulati da Commissioni ministeriali.

Al riguardo, non è un dato da sottovalutare la procedura impiegata per l’approvazione della legge in entrambi i rami del Parlamento: le perduranti criticità del testo – concentrate sulle tematiche già menzionate – sono state risolte dal complesso delle forze di maggioranza ricorrendo al voto di fiducia quale strumento per salvaguardare la sopravvivenza dell’attuale *establishment* governativo. Aspetto ancor meno commendevole sta nel sotterraneo dibattito sulla scelta di ricorrere al voto di fiducia, consumatosi nel contesto di compromessi nei quali era in gioco la credibilità del Ministro della Giustizia; insomma, non una dialettica su quanto fossero buoni o cattivi i contenuti della riforma, ma un braccio di ferro tra le diverse anime che compongono il partito di maggioranza, con evidenti ricadute quanto alla spendibilità politica della tempestiva approvazione del testo.

Sul piano del metodo, occorre sottolineare un aspetto non nuovo, ma che approfondisce il solco di una poliedrica dinamica legislativa di conio recente. Da un lato, il consolidamento, talvolta con qualche ritocco, di linee interpretative già indicate dalla giurisprudenza (es., innocuità della incompetenza per territorio o delle invalidità durante il giudizio abbreviato³; più semplice impiego del captatore informatico anche nel domicilio per i delitti associativi non di stampo mafioso⁴; plurime ipotesi di nullità del decreto di archiviazione se alla persona offesa non è permesso di interloquire⁵; richiesta di patteggiamento in subordine alla domanda di giudizio abbreviato eventualmente respinta, fenomeno di largo impiego nella pratica, ecc.); dall’altro, e raramente, l’esplicita introduzione di elementi testuali di segno contrario ad un *self-restraint* adottato dalla prassi (la partecipazione orale nel procedimento per l’impugnativa delle misure cautelari reali dinanzi alla Corte di cassazione⁶). È un segno evidente – se qualcuno non se ne fosse accorto pensando alle figure professionali di supporto presso le principali strutture legislative del Paese – di una conta-

³ *Ex plurimis*, Cass., Sez. VI, 16 ottobre 2012, n. 40610.

⁴ Cass., Sez. Un., 1° luglio 2016, n. 26889.

⁵ Cass., Sez. IV, 26 settembre 2014, n. 47025.

⁶ Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2015, n. 51207, con nota, tra gli altri di E.M. MANCUSO, *Sindacato sul decreto di sequestro e rito camerale non partecipato: le Sezioni Unite mutano indirizzo*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, n. 2, p. 60 ss.

minazione tra poteri dello Stato, con la tendenza a porre il sigillo legislativo sulle esegesi della giurisprudenza meno inclini alla tutela dei diritti individuali; non è un caso che dalla rubrica della legge (*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*) sia scomparso l'originario richiamo, presente nel progetto presentato alla Camera dei Deputati, al *rafforzamento delle garanzie difensive* profilo che, in effetti, si riduce a un paio di regole (agevolazione del colloquio con il detenuto e flessibilità del domicilio *ex lege* presso il difensore d'ufficio), dalla portata assolutamente modesta rispetto all'impianto complessivo.

Sotto tale profilo, le perplessità aumentano quando il dato normativo tende persino a riprodurre il concentrato delle linee guida diffuse presso gli uffici della Procura della Repubblica, come nel caso della delega in materia di rimedi contro la diffusione delle notizie relative ai contenuti delle intercettazioni.

2. Inasprimenti sanzionatori vs. estensione dei benefici penitenziari

Nemmeno stavolta il legislatore si è sottratto al fascino del "populismo penale"⁷ quando ha modificato in aumento le pene per talune ipotesi di delitti associativi e reati contro il patrimonio (furto aggravato, in abitazione, rapina, estorsione), accrescendo il limite minimo della cornice edittale e influenzando sul divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti, con l'effetto di impedire la commisurazione sanzionatoria al di sotto di una data soglia. Ancora una volta, l'azione innovatrice ha riguardato una piccola fascia di reati le cui condotte sono percepite come fonte di insicurezza individuale, tralasciandone tanti altri i cui beni giuridici protetti appaiono di rango pari o persino superiore; una scelta, insomma, dalla scarsa ragionevolezza sul terreno dell'eguaglianza e priva di un (ri)disegno complessivo di una materia ancorata all'art. 27, comma 3, Cost.; prevale la logica carcere-centrica, dove l'effetto (giustizialista) è costituito dall'ostracismo temporaneo dell'autore dal contesto sociale, a dispetto di più moderne (ed efficaci) prospettive della risposta penale⁸.

⁷Un fenomeno oggetto, già da qualche anno, di accurato studio; per tutti, da G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, p. 95 ss.; D. PULITANO, *Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale*, in *Criminalia*, 2013, p. 12 ss., cui adde, di recente, G. AMARELLI, *Prove di populismo penale: la proposta di inasprimento delle pene per lo scambio elettorale politico-mafioso*, in www.penalecontemporaneo.it, 2017.

⁸In materia la letteratura è assai vasta; per tutti, delinea le questioni L. EUSEBI, *La riforma del sistema sanzionatorio penale: una priorità elusa? Sul rapporto fra riforma penale e rifondazione della politica criminale*, in L. PICOTTI-G. SPANGHER (a cura di), *Verso una giustizia penale "conciliativa". Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, Giuffrè, Milano, 2002, 59.

Peraltro, l'effetto di accrescimento della popolazione carceraria è in radicale controtendenza alla precedente e non lontana stagione legislativa (2011-2014) diretta a diminuire gli ospiti degli istituti penitenziari, sotto tale profilo, ancora ridotti al collasso.

Da altra angolatura, prevedere inasprimenti sanzionatori appare in discutibile conflitto con i contenuti normativi concernenti la delega per la riforma del sistema penitenziario, dove sono previsti ampliamenti delle misure alternative alla detenzione e percorsi di giustizia riparativa volta ad attenuare tempi e rigore del carcere; cosicché, il legislatore, con una mano scrive le norme sugli inasprimenti della detenzione – costringendo ad innalzare il detto di pena al momento dell'applicazione sanzionatoria – e, con l'altra, disegna percorsi tramite i quali la pena carceraria irrogata non sarà scontata o lo sarà con modalità abbreviate oppure con forme parzialmente extramurarie.

Un compilatore frettoloso e bifronte, affetto dalla debolezza di non deludere nessuno.

3. Rivisitazione del “doppio binario” afflittivo

La delega in materia di misure di sicurezza personali si presenta senza dubbio interessante; ma bisognerà vedere come e se sarà davvero attuata⁹; il tema è delicato, muovendosi tra le divergenti quanto originarie matrici ideologiche relative al tipo di risposta penale verso le caratteristiche soggettive dell'autore del reato.

Le direttive e i principi espressi sono numerosi e convogliano essenzialmente su due fronti: per un verso, l'*an* e il *quomodo* del cumulo tra misure di sicurezza e pena detentiva, prevedendone l'adozione congiunta solo per reati più gravi e imponendo di fissare la durata massima del contenimento e i criteri di verifica della persistente pericolosità; per altro, l'ampliamento della nozione dell'infermità mentale e la rivisitazione delle misure di sicurezza verso i condannati non imputabili o semi-imputabili in osservanza dell'abrogazione degli ospedali psichiatrici giudiziari.

In ogni caso, i contenuti della delega manifestano due criticità.

In primo luogo, si tende ad allargare la competenza dei Reparti per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)¹⁰, collocati presso le ASL, imponendo

⁹ Sul tema, in chiave critica, F. PALAZZO, *La riforma penale alza il tiro? Considerazioni sul disegno di legge AS. 2067 e connessi*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2016, p. 5 ss.; M. PELISSERO, *La politica penale delle interpolazioni. Osservazioni a margine del disegno di legge n. 2067 testo unificato*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2016, p. 3 ss.

¹⁰ In materia, tra i contributi più recenti, la panoramica di G. BALBI, *Infermità di mente e pericolosità sociale tra OPG e REMS*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2016, p. 3 ss.

di ospitare al loro interno, oltre i non imputabili (o i semi-imputabili) pericolosi, tutti gli altri soggetti detenuti, anche in stadio di custodia cautelare, affetti da patologie psichiatriche o bisognosi di tale accertamento, sempre che la struttura carceraria non abbia adeguati strumenti per garantire la loro tutela; il che, per evidenti motivi di insufficienza degli ambienti carcerari, provocherà ricadute sull'effettiva realizzabilità dei programmi terapeutico-riabilitativi da sviluppare verso i pericolosi infermi di mente.

Inoltre, il legislatore ha perso l'occasione di disciplinare il funzionamento dei Reparti per l'esecuzione delle misure di sicurezza, sia quanto ai poteri dei funzionari, sia quanto alle regole di vita degli ospiti (una volta, "internati" negli Ospedali psichiatrici giudiziari) – entrambi profili sui quali regna incertezza circa l'adozione delle regole penitenziarie e i limiti d'intervento della magistratura di sorveglianza – sia, infine, con riguardo alla sicurezza interna ed esterna delle persone presenti in tali strutture. Allo stato, il personale dei Reparti per l'esecuzione delle misure di sicurezza ha difficoltà a fronteggiare talune esigenze dell'ospite le quali, presso le strutture penitenziarie, potevano essere soddisfatti dall'ufficio matricola (es., spedizione di atti all'autorità giudiziaria) e dai poteri della polizia penitenziaria o del direttore dello stabilimento.

4. Deflazione e reati procedibili a querela

Il fenomeno agisce su due fronti, destinati a suscitare ricadute anche sul procedimento dinanzi al giudice di pace.

Il primo attiene alla nuova disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, sempre che si tratti di ipotesi procedibili a querela soggetta a remissione. Si tratta di regole destinate a trovare attuazione nel processo ordinario, stante un corrispettivo istituto già presente per realizzare terapie deflative dinanzi al giudice di pace. È possibile, com'è accaduto con riferimento al proscioglimento per irrilevanza penale del fatto – complessi normativi anch'essi contemplati sia dal codice penale sia dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 – che la prassi ritenga la nuova disciplina non estensibile al processo di pace, considerando la non integrale sovrapposizione, quanto agli elementi costitutivi, tra i due istituti. Peraltro, le previsioni di nuovo conio prescindono dall'effettivo risarcimento e dalla riparazione, essendo sufficiente che l'imputato abbia formulato un'offerta reale e che questa, pur non accettata dal destinatario, sia ritenuta congrua dal giudice.

La finalità deflattiva delle nuove regole è lampante. Per un verso, il ruolo della persona offesa, pur avendo il diritto di audizione, non è capace di inibire l'estinzione del reato quando l'offerta è considerata sufficiente dal giudice, di fatto, marginalizzando il suo diritto di non rimettere la querela; per altro, an-

che per tale fondamento prettamente materialista, l'istituto è assai lontano dalla categoria della "giustizia riparativa", dove contano i sintomi della elaborazione rieducativa, come le condotte personali di ravvedimento e il tentativo di eliminare ogni frattura, anche di tipo psicologico, tra la vittima e l'autore del reato¹¹.

Non si trascuri, inoltre, che il risarcimento e le restituzioni, principali premesse operative del nuovo istituto, si dirigono inevitabilmente verso il danneggiato che potrebbe non coincidere con la persona offesa, ipotesi non infrequente nei reati contro il patrimonio.

La seconda linea d'intervento in materia attiene alla delega che impone l'ampliamento della procedibilità a querela, permettendo un regime transitorio per la presentazione dell'atto introduttivo nelle ipotesi di reato che fino all'entrata in vigore della riforma non la contemplavano. In verità, la manovra avrebbe potuto essere più coraggiosa, limitandosi, invece, ai delitti contro la persona o contro il patrimonio – questi ultimi quando sono privi di talune circostanze – con pena detentiva edittale (non contano le aggravanti) non superiore a quattro anni¹².

Ad ogni modo, alcuni reati, introdotta la procedibilità a querela, potrebbero transitare alla competenza del giudice di pace mentre gli altri, trattenuti presso il tribunale, potranno beneficiare in chiave deflattiva del nuovo istituto dell'estinzione per condotte riparatorie.

5. Tentazioni autoritarie: tempi della prescrizione

In argomento, il dibattito si è diviso tra chi avrebbe desiderato tempi massimi di durata del processo – sganciati dalla disciplina della prescrizione la quale avrebbe avuto un suo peso fino all'inizio dell'azione – e chi avrebbe dilatato a dismisura i termini di prescrizione, soprattutto per determinati delitti, e chi, invece, avrebbe lasciato le cose come stanno oggi.

La nuova disciplina costituisce un discutibile compromesso delle distinte prospettive. Da un lato, si amplia la sospensione dei termini di prescrizione (soprattutto) sulla base di un limite massimo stabilito dal legislatore per ciascun grado di giudizio; dall'altro, si interviene precisando taluni presupposti dell'interruzione dei termini. Infine, si estende il limite dei tempi di prescri-

¹¹ In tema, anche per le relazioni tra diritto e processo, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Giappichelli, Torino, 2010, *passim*.

¹² In termini non adesivi a ritenere sempre la querela quale criterio selettivo delle scelte legislative in materia, F. GIUNTA, *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, Giuffrè, Milano, 1993, *passim*.

zione per i delitti contro la pubblica amministrazione e, con un *escamotage* più sottile, per i delitti essenzialmente a tutela dell'integrità sessuale.

Il risultato è che, complessivamente, il processo può impegnare tempi di conclusione molto più lunghi rispetto alla previgente disciplina la quale, per converso, spingeva l'apparato giudiziario a maggiore attenzione verso la celerità dell'epilogo giudiziario: se si dilatano i tempi in cui sopraggiunge l'effetto estintivo, anche la gestione del processo, allontanato il rischio di non conseguire un provvedimento sul merito dell'imputazione, potrà essere rallentata.

L'imputato, così, potrà subire un maggior pregiudizio dall'essere sottoposto ad un procedimento penale potenzialmente più duraturo. Invece di recuperare la credibilità del sistema assicurando una giustizia più veloce, magari intervenendo sulle strutture di sostegno alla magistratura e realizzando una strategia di effettiva funzionalità informatica degli uffici, si alimenta l'indifferente inclinazione autoritaria che, alla ragionevole durata del processo quale diritto dell'imputato, contrappone l'esigenza di tempi giudiziari più lunghi.

Non mancano rilievi critici sulla intima coerenza di questo intervento novellatore.

Innanzitutto, la scelta di accrescere la durata massima dei termini solo per alcuni reati – in particolare delitti contro la pubblica amministrazione – non risponde a criteri di ragionevolezza, bensì a quello di stigmatizzare in chiave di prevenzione generale prassi amministrative devianti senza valutare se davvero emergono esigenze di maggiore complessità (e durata) dell'accertamento giudiziario in materia; né, d'altro canto, i beni giuridici a base dei rispettivi delitti meritano più tutela di altri, di pari se non maggiore rilievo, al punto da generare un trattamento diversificato sui tempi della scure estintiva, salvo a valorizzare impropriamente talune esternazioni di organismi sovranazionali manifestate contro l'Italia nel censurare lo scarso rigore della lotta al fenomeno della corruzione. Tale aspetto – come si ricorderà – aveva indotto il legislatore (legge 27 maggio 2015, n. 69) ad innalzare il trattamento sanzionatorio di taluni delitti contro la pubblica amministrazione proprio allo scopo di determinare il conseguente accrescimento dei termini di prescrizione.

In secondo luogo, un profilo di fondo della disciplina si presenta di dubbia compatibilità costituzionale. La sospensione del decorso temporale della prescrizione riguarda i tempi che intercorrono tra la pronuncia della sentenza di primo grado (o del giudizio di rinvio) e quella del grado successivo e tra quest'ultima e quella definitiva sempre che l'imputato sia stato condannato; ne consegue che i tempi non sono sospesi in caso di proscioglimento anche dinanzi all'eventuale impugnativa del pubblico ministero.

La differenza tra prosciolto e condannato, quanto alla maggior durata del processo per quest'ultimo, presenta criticità sul terreno dell'uguaglianza di trattamento (artt. 3, 25, commi 1, 27, commi 2, 111, comma 2, Cost.) che qui dipen-

de dal tenore della sentenza non definitiva. Quest'ultimo aspetto pone dubbi di compatibilità costituzionale laddove viola la parità di trattamento tra imputati: l'impugnazione proposta subisce un regime differenziato sul terreno dei potenziali tempi del processo e del quadro penalistico applicabile, trasformandosi, per taluni, in una celata misura afflittiva.

6. (*Segue*): Processo a distanza come regola

L'imputato detenuto per un catalogo di reati gravi previsti dal legislatore dovrà partecipare alle udienze dal proprio istituto penitenziario tramite impianto audiovisivo, salvo che il giudice non ne ritenga necessaria la presenza. La logica relativa all'intervento fisico dell'imputato all'udienza s'inverte, laddove la regola è la sua partecipazione virtuale.

Lo spazio discrezionale del giudice che, eccezionalmente, può valutare la *necessità* della sua presenza si manifesta talmente ampio da rasantare l'arbitrio: è difficile enucleare parametri in base ai quali fissare i presupposti del potere di evitare il collegamento audiovisivo¹³.

Il principio di immediatezza – la percezione del giudice, durante la loro formazione, delle prove dichiarative che coinvolgono gli imputati – è in parte compromessa, innestando dubbi di compatibilità con la Carta costituzionale¹⁴. Ma più marcata è la compressione del diritto al contraddittorio e dell'autodifesa: la non presenza fisica all'udienza non permette all'imputato di percepire tutto quanto si svolge in quell'unità spazio-temporale; analogamente, il difensore è costretto a compiere una scelta del luogo dove collocarsi, sacrificando, alternativamente, un rapporto immediato con l'udienza o un colloquio fluido e costante con il proprio assistito.

Ora, è ben vero che i collegamenti audiovisivi dell'imputato sono permessi anche alla luce della giurisprudenza della Corte edu¹⁵; tuttavia, la compressione di diritti partecipativi è legittima quando è bilanciata dalla presenza di altre esigenze, valutabili di volta in volta, nel rispetto dei principi di necessità e proporzione. Se, al contrario, l'astratta gravità del reato contestato, indipendentemente dalla presenza di pericoli individuati sulla base di circostanze concrete, causa l'automatica compressione dei diritti partecipativi, si versa dinanzi ad una disciplina che si allontana dalla conformità ai principi fondamentali.

¹³ In termini critici, in linea di fondo, S. LORUSSO, *Dibattimento a distanza vs "autodifesa"*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2017.

¹⁴ Sostiene che l'immediatezza sia un principio implicito dell'art. 111 Cost., P. FERRUA, *Il giusto processo*, Zanichelli, Bologna, 2012, p. 236.

¹⁵ Corte edu, 5 ottobre 2006, Viola c. Italia, in *Cass. pen.*, 2007, p. 310.

Peraltro, la tipologia di reati che impone la partecipazione a distanza è legata perlopiù a delitti associativi o, comunque, connessi ad un numero elevato di coimputati; cosicché, l'aula d'udienza corre il rischio di diventare vuota, salvo la presenza del giudice e del pubblico ministero, celando la subliminale idea di modificare lo statuto dell'udienza, da luogo fisico a entità virtuale.

Infine, non si trascurino i costi e l'efficacia delle tecnologie da installare presso gli istituti penitenziari, aspetto non certo marginale, tanto sul piano dell'impegno economico, quanto su quello dell'adeguatezza del collegamento audiovisivo.

7. (*Segue*): Dissuasioni a praticare il giudizio abbreviato

Salva la nuova regola secondo cui l'ammissibilità della richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato destinatario del decreto di giudizio immediato va valutata in un'apposita udienza (art. 458, comma 2, c.p.p.), in linea di fondo, la scelta del procedimento a prova contratta presenta costi maggiori che in passato.

In primis la *vexata questio* della produzione del *dossier* investigativo della difesa effettuata immediatamente prima della richiesta del rito alternativo. È noto come la Corte costituzionale avesse ritenuto non fondato l'incidente di legittimità sollevato quanto alla mancata previsione del diritto del pubblico ministero a contraddire, con il deposito di indagini ulteriori, allorché la difesa presenti il fascicolo di indagini difensive contestualmente (o immediatamente prima) alla richiesta del giudizio abbreviato; la Corte, tra l'altro, spiegò che in termini di effettività i poteri d'indagine delle due parti principali non potevano considerarsi paritarie e che, sulla base dell'obbligo di completezza investigativa, il pubblico ministero non poteva dolersi dell'integrazione prodotta dalla difesa che aveva formulato una richiesta di un rito tramite il quale consentiva di utilizzare, dopo aver rinunciato al contraddittorio per la prova, i verbali degli atti d'accusa¹⁶.

Senonché, un dato orientamento, con alcune conferme in letteratura, aveva prospettato la possibilità integrativa del pubblico ministero in tali casi¹⁷.

¹⁶ Corte cost., 26 giugno 2009, n. 184, in *Giur. cost.*, 2009, p. 2039 ss. In tema, sono state manifestate divergenti opinioni. Tra gli altri, E. AMODIO, *Garanzie oggettive per la pubblica accusa? A proposito di indagini difensive e giudizio abbreviato nel quadro costituzionale*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 17 ss.; V. GREVI, *Basta il solo «consenso dell'imputato» per utilizzare come prova le investigazioni difensive nel giudizio abbreviato?*, *ivi*, 2009, p. 3671 ss.; G. LOZZI, *Il contraddittorio in senso oggettivo e il giudizio abbreviato*, *ivi*, 2009, p. 2055 ss.; G. SPANGHER, *Indagini difensive e giudizio abbreviato*, *ivi*, 2009, p. 2062 ss.; G. UBERTIS, *Eterogenesi dei fini e dialettica probatoria nel rito abbreviato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 2072 ss.

¹⁷ Mostra aperture nella prospettiva di recupero del potere investigativo del pubblico mini-

Ora il legislatore aderisce a quest'ultima soluzione, aggiungendo tuttavia che l'imputato, dinanzi all'accrescimento investigativo d'accusa, può revocare la richiesta del rito.

Nessuno dubita che, così concepita, si tratta di una statuizione compatibile con le regole della Carta fondamentale, giacché niente vieta di privilegiare ragionevoli riequilibri del diritto a contraddire del pubblico ministero, sempre che non nuocciano al diritto di difesa. Tuttavia, al di là dell'insaziabile esigenza di affidare al magistrato d'accusa ulteriori prerogative oltre quelle che già possiede, la scelta legislativa non è in linea con l'esigenza di favorire la definizione giudiziaria alternativa (che, invece, è perseguita con la nuova previsione che accresce la premialità del rito quando ha ad oggetto una contravvenzione anziché un delitto).

Dissuade all'opzione del giudizio abbreviato anche la nuova regola che vieta, una volta ammesso il rito, di eccepire la competenza per territorio, le nullità non assolute e le inutilizzabilità non dipendenti da *divieti probatori*; soprattutto sotto tale ultimo profilo, sembra che l'instaurazione del giudizio abbreviato sani persino le ipotesi di inutilizzabilità patologiche derivanti (non da difetti ammissibilità della prova ma) dalla violazione delle procedure acquisitive (es., artt. 268, commi 1 e 3, 271, c.p.p.).

8. (*Segue*): Riservatezza delle intercettazioni e captatori informatici

È contenuto in una delega da approvare in tempi rapidi l'insieme delle linee di riforma del settore relativo alle captazioni di contenuti comunicativi. L'impianto si ripartisce in due prospettive: evitare il diffondersi dei risultati acquisiti sin quando vige il segreto investigativo, nello sforzo di frenare un deprecabile fenomeno al quale non sono estranei i mezzi d'informazione¹⁸; regolare l'uso del captatore informatico, infernale macchina virale che si insinua in modo occulto negli strumenti elettronici adatti alla comunicazione (cellulari, tablet, ecc.)¹⁹.

stero, pur pronunciando l'inammissibilità della questione, Corte cost., 7 aprile 2011, n. 117, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2011, con nota di S. CASSIBBA, (*La Corte costituzionale fa chiarezza sul regime di ammissione di atti e documenti nell'udienza preliminare*) dalla quale attingere ampi richiami alla letteratura.

¹⁸ La ritiene, a grandi linee, una buona legge delega, da verificare nel momento attuativo, S. LO-RUSSO, *La giustizia penale tra riforme annunciate e riforme sperate*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, p. 6.

¹⁹ In letteratura, tra gli altri, S. ATERNO, voce *Digital forensics (investigazioni informatiche)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VIII Agg., Utet, Torino, 2014, p. 217 ss.; R. FLOR, *Lotta alla "criminalità informatica e tutela di tradizionali e nuovi diritti fondamentali nell'era di internet*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2012; E. LORENZETTO, *Il perimetro delle intercettazioni ambientali eseguite mediante "captatore informatico"*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2016; S. MARCOLINI, *Le*

Cominciando dal primo aspetto, la maggiore riservatezza di dati comunicativi è realizzata tramite l'istituzione di un archivio, gestito dal pubblico ministero, una "cassaforte" che funziona fin quando viene meno il divieto di pubblicare il contenuto degli atti; in occasione della richiesta di misura cautelare, il magistrato esclude i contenuti comunicativi irrilevanti o inutilizzabili, collocandoli in tale archivio. La difesa e il giudice, tuttavia, possono esaminare e ascoltare il materiale sino alla conclusione della procedura di stralcio, ma non estrarre copia. Del resto, fermo l'eccesso di fiducia che il legislatore ripone nel pubblico ministero, già oggi, il magistrato d'accusa può non mostrare, finché dura il segreto investigativo, gli elementi a suo giudizio irrilevanti o inutilizzabili, salvo il suo obbligo, in occasione della richiesta di misura cautelare, di produrre e rendere noti gli elementi della captazione a favore dell'indiziato.

Ora, ferma la buona intenzione di tutelare la riservatezza, le modalità attuative non migliorano il diritto di difesa nella parte in cui impediscono la tempestiva conoscenza delle comunicazioni captate, incluse quelle che il pubblico ministero, con scelte autonome, ha ritenuto irrilevanti o inutilizzabili; non è pensabile, soprattutto nei procedimenti dove le intercettazioni hanno avuto una lunga durata o riguardino una pluralità di soggetti, che la difesa risulti effettiva se le si consente la sola disamina del materiale nei locali della Procura della Repubblica senza ottenere copia su un supporto informatico.

Inoltre, è dubbio che la costituzione dell'archivio riservato, data la filiera di persone destinata all'opera investigativa, possa davvero essere un rimedio alla prematura diffusione dei flussi comunicativi intercettati.

La soluzione accolta dal legislatore assume una portata più audace nella parte in cui la delega autorizza gli organi di polizia giudiziaria deputati all'ascolto dei contenuti comunicativi a non trascrivere quelli ritenuti irrilevanti o inutilizzabili, fermo un successivo controllo del pubblico ministero; si presenta il rischio che la polizia giudiziaria (legittimando una prassi oscurantista) diventi il reale filtro dei contenuti probatori, soprattutto quelli utili alle richieste cautelari, escludendo dalla documentazione le parti considerate non pertinenti all'ipotesi investigativa. Si tratta di un'opzione a sfondo autoritario: il legislatore presidia la riservatezza compromettendo la trasparenza nell'acquisizione probatoria.

Passando ai principi della delega in materia di captatore informatico²⁰, innanzitutto – sullo sfondo di un autorevole orientamento giurisprudenziale²¹ –

indagini atipiche a contenuto tecnologico nel processo penale: Una proposta, in *Cass. pen.*, 2015, p. 760 ss.; A. TESTAGUZZA, *I sistemi di controllo remoto: tra normativa e prassi*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 759 ss.; M. TROGU, *Le intercettazioni di comunicazioni a mezzo Skype*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, p. 102 ss.

²⁰ Di recente, con l'esplicazione delle direttive fissate dal legislatore, M. TORRE, *Il captatore informatico*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 142 ss.

²¹ Cass., Sez. Un., 1° luglio 2016, n. 26889, in *Proc. pen. giust.*, p. 100, con nota di P. FELI-

il legislatore ne autorizza l'impiego senza limiti nel domicilio esclusivamente per taluni gravi reati, tra i quali i delitti associativi anche di stampo non mafioso, stabilendo una sorta di motivazione rafforzata sulle ragioni per le quali occorre il captatore e non bastino le intercettazioni tradizionali.

La disciplina nel suo complesso, consapevole del suo alto grado intrusivo, tenta di regolare (e, dunque, comprimere) gli effetti del captatore, istituendo obblighi di accensione e spegnimento da remoto del microfono, ordinando l'impiego di mezzi omologati, prevedendo il trasferimento automatico dei dati sul server della Procura a garanzia della genuinità, imponendo limiti più rigidi di utilizzazione.

Lo strumento consente di captare senza limiti la voce del destinatario ovunque si trovi, con un grado di pervasività che supera i confini spaziali, inclusa l'usuale protezione domiciliare; sotto tale profilo, sarebbe stato opportuno restringerne l'uso alle indagini per una cerchia più ridotta di delitti.

Ma la delega disciplina l'impiego dello strumento per la sola finalità di captazione di voci, stante l'inequivoco linguaggio del legislatore; la qual cosa può voler dire, nell'ottica di maggior garanzia, che il captatore è precluso per l'approvvigionamento di altri dati relativi alla persona, come le sole immagini in movimento (installazione di una videocamera) o l'enorme massa di dati archiviati nel contenitore elettronico di destinazione.

Nella prospettiva autoritaria, più semplice da ipotizzare, l'assenza di utili richiami del legislatore a tal riguardo potrebbero indurre ad un uso indiscriminato dell'apparecchiatura ogni volta che, con modalità occulte, si vogliono captare continuamente dati non comunicativi rilevanti per l'indagine (spostamenti personali, fotografie, filmati, messaggi in giacenza, ecc.) trovando una legittimazione normativa nella disciplina della prova atipica.

Un'ottica del genere servirebbe a spiare la vita degli altri senza regole, né sigilli giurisdizionali, in difformità al regime di legalità dell'intervento investigativo e al principio di proporzione tra tasso di libertà violata e necessità dell'intrusione giudiziaria.

CIONI, *L'acquisizione da remoto di dati digitali nel procedimento penale: evoluzione giurisprudenziale e prospettive di riforma*. Si leggano inoltre, A. CAMON, *Cavalli di troia in Cassazione*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2017, p. 76 ss.; A. BALSAMO, *Le intercettazioni mediante virus informatico tra processo penale italiano e Corte europea*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 2274 ss.; G. CORASANITI, *Le intercettazioni "ubiquitarie" e digitali tra garanzia di riservatezza, esigenze di sicurezza collettiva e di funzionalità del sistema delle prove digitali*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2016, p. 88 ss.; A. GAITO-S. FURFARO, *Le nuove intercettazioni "ambulanti": tra diritto dei cittadini alla riservatezza ed esigenze di sicurezza per la collettività*, in *Arch. pen.*, 2016, II, p. 309 ss.; G. LASAGNI, *L'uso di captatori informatici (trojans) nelle intercettazioni "fra presenti"*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2016.

9. Tempi delle indagini

La parte che avrebbe meritato una più attenta riflessione, la fase delle indagini preliminari (in particolare, quanto all'autonomia effettiva del giudice rispetto alle richieste del pubblico ministero, profilo nemmeno sfiorato dalla riforma) ha subito ritocchi di corto respiro e, per alcune categorie di operatori giudiziari, persino indigesti.

Nell'illusoria prospettiva di ridurre i tempi della fase, il legislatore ha imposto termini di speditezza per la procedura e le pronunce sulla richiesta di archiviazione; ma si tratta di termini ordinatori, che difficilmente produrranno risultati utili.

A parte un reticolato di ipotesi in cui il provvedimento di archiviazione è affetto da nullità (anche qui, poco di nuovo rispetto agli orientamenti tracciati dalla giurisprudenza), una parte molto contestata – tutto sommato per ragioni di principio più che per motivi di oggettivo pregiudizio per le indagini – riguarda l'obbligo imposto al pubblico ministero di presentare le proprie conclusioni entro tre mesi (prorogabili di altri tre) dalla scadenza dei termini massimi delle indagini (o di quelli contemplati dall'art. 415-*bis* c.p.p.), salvo per reati più gravi in relazione ai quali il, *dies ad quem* si dilata notevolmente.

Ora, al di là del fatto che, in vista delle sue richieste finali (rinvio a giudizio – archiviazione), il codificatore aveva già imposto al pubblico ministero un termine (artt. 405, comma 2 e 408, comma 1, c.p.p.) e che pertanto, l'attuale disciplina lo legittima (secondo una comune prassi) a beneficiare di tempi più lunghi, lo sconfinamento temporale – ed è questo il profilo ritenuto più implausibile – determina l'avocazione obbligatoria da parte del Procuratore generale della Corte d'appello. Anche qui, francamente, alcuna novità ma solo un ulteriore *memento* agli uffici requirenti di rispettare i termini: era già prevista l'avocazione obbligatoria nell'ipotesi di assenza di richieste del pubblico ministero nei termini; ma la procedura funzionava poco, salvo la sollecitazione delle parti private, giacché l'organo di vertice non era formalmente a conoscenza dei ritardi. La differenza sta nel fatto che, secondo la nuova disciplina, sarà il magistrato presso il tribunale ad “autodenunciarsi”, dovendo egli stesso comunicare la propria inerzia al Procuratore generale.

Un rimedio alla durata delle indagini che, però, ha le armi spuntate: se la prassi non modificherà le proprie abitudini, la Procura generale presso la Corte d'appello rischia di essere sommersa di comunicazioni relative alle mancate richieste conclusive nei termini, con intuibile difficoltà di smaltimento delle procedure nei limiti cronologici (trenta giorni) contemplati dall'art. 412, comma 1, c.p.p.; senza considerare che, non essendo dotata di sezioni di polizia giudiziaria, la Procura generale della Repubblica, se intende svolgere ulteriori indagini, ricorrerà principalmente ai servizi esterni di polizia o alle stesse se-

zioni presenti presso la Procura della Repubblica, con inevitabili ulteriori congestioni.

10. Impugnative: ritorsioni sull'appello e sfoltimento dei ricorsi

La parte più significativa della riforma invade la trama delle impugnazioni²², dove alcuni ritocchi – apparentemente innocui – potrebbero ricadere, se male intesi, sulla struttura del giudizio d'appello.

In linea di fondo, facendo salva la nuova disciplina indotta dall'orientamento della Corte ed laddove richiede di rinnovare la prova dichiarativa nel caso di appello della sentenza di proscioglimento proposto dal pubblico ministero che censura il ragionamento probatorio²³, l'intervento legislativo sembra sorretto da una doppia anima: l'una, sostiene l'esigenza di semplificazione, per conseguire più rapidamente un risultato giudiziario definitivo; l'altra, manifesta la tendenza a limitare l'impiego dei rimedi impugnatori, con l'accentuato obiettivo di sfoltire il carico della Corte di cassazione.

Nella prima categoria di soluzioni si iscrive il ripristino del concordato sui motivi in appello; fenomeno dalla vita tormentata: prima ridimensionato dalla Corte costituzionale (per "eccesso di delega") con sentenza n. 435/1990²⁴, poi ripristinato dalla legge 19 gennaio 1999, n. 14, per essere di nuovo abrogato dal legislatore, allora pervaso da un'etica della giurisdizione, con d.l. 23 maggio 2008 convertito con modifiche dalla legge 24 luglio 2008, n. 125: non era tollerabile che le parti si accordassero ancora nel giudizio d'appello non avendo sfruttato le *chances* del patteggiamento. Ma la prassi, durante gli anni a seguire, ha superato il legislatore, ricorrendo di fatto alla rinuncia reciproca dei motivi e all'intesa, previamente accolta dal giudice, sul trattamento sanzionatorio *in melius*; del resto, il rimedio ben si presta al conseguimento di risultati rapidi e all'esecuzione veloce della pena.

I compilatori di oggi prendono atto della sua sopravvivenza *praeter legem* e reintroducono il concordato sui motivi, senza mutamenti strutturali; nemmeno

²² Si leggano gli interessanti rilievi di M. BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente D.D.L. governativo*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2015, n. 1, p. 5 ss., e di G. SPANGHER, *DDL n. 2067: sulle proposte di modifica al codice di procedura penale*, cit., p. 4. Inoltre, volendo, rispetto alla proposta rimasta pressoché identica alla disciplina approvata, la sintesi di A. SCALFATI, *Processo penale, ragionevole durata e recenti proposte*, in *Cass. pen.* 2015, p. 1312 s.

²³ Sulla manipolazione normativa, in chiave critica, M. CERESA-GASTALDO, *La riforma dell'appello tra malinteso garantismo e spinte deflative. A proposito dell'imminente varo del d.d.l. C 4368 (e dei recenti interventi delle Sezioni Unite)*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2017, p. 2 s.

²⁴ Pubblicata anche su *Giur. cost.*, 1990, p. 2593.

i moralisti restano delusi dall'intervento innovatore, considerati i limiti d'impiego dell'istituto, inabile ad operare nei procedimenti per delitti particolarmente gravi e nei confronti di talune situazioni soggettive indici di inclinazione al delitto (art. 599-*bis* c.p.p.); sono i medesimi limiti preclusivi – ad eccezione della recidiva che non impedisce l'accordo in appello – contemplati per il patteggiamento “allargato” dall'art. 444, comma 1-*bis* c.p.p.: quando la giurisdizione non si negozia in primo grado è coerente ritenere che altrettanto avvenga in appello, malgrado la diversità strutturale ed effettuale tra patteggiamento e concordato sui motivi.

Più delicato è il ridisegno dei requisiti di ammissibilità dell'impugnazione (art. 581 c.p.p.) che, sebbene riferito a tutti i rimedi esperibili, di fatto, influenza l'atto d'appello e, in linea ipotetica, altre iniziative di merito a matrice straordinaria: il requisito della *specificità* attiene ad ogni profilo costitutivo e non più solo ai motivi; si esige la censura relativa all'esame delle prove effettuato dal giudice *a quo*; si pretende l'esplicita richiesta di rinnovazione istruttoria. Sul piano sistemico, è indubbio che la statuizione rappresenti il *pendant* dell'art. 546, comma 1, lett. *e*), c.p.p., laddove riscrive la struttura formale della motivazione e spinge il giudice a produrre un contributo “per paragrafi” alludendo, con piglio didattico, ad una puntuale e scandita illustrazione dei punti affrontati; l'idea è scongiurare motivazioni contorte, logicamente discontinue e inutilmente prolisse. In questi termini, le due statuizioni (artt. 546, comma 1, lett. *e*) 581 c.p.p.) si completano in termini di rigore concettuale, imposto a giudici e parti, nell'illusoria speranza di maggiore fluidità della gnosi giudiziaria.

Tuttavia, il risoluto intervento in tema di requisiti di ammissibilità, non solo è il frutto di un recente orientamento che ha prescritto l'esigenza di specificità dei motivi a sostegno dell'atto d'appello²⁵ – propiziando un'evoluzione giurisprudenziale sul significato di “specificità” tutta da realizzare –, ma tende a trasformare il gravame, tradizionalmente a devoluzione piena, in un mezzo a critica vincolata, con potenziali ricadute in termini di pretesa “autosufficienza” dell'atto introduttivo (soprattutto) quanto alla censura sul ragionamento probatorio; anche l'atto d'appello, adesso, richiede una qualità tecnica che sfugge alle cognizioni dell'imputato di media cultura, nonostante permanga il suo diritto a presentarlo personalmente.

Quanto, infine, alla prospettiva di ridurre il carico della Corte e, in parte, fluidificarne la procedura, il legislatore, diffonde una serie di statuizioni, muovendosi su tre fronti²⁶.

²⁵ Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2017, n. 8825, in *Proc. pen. giust.*, 2017, p. 686, con nota di A. PULVIRENTI, *La specificità estrinseca dei motivi come requisito di ammissibilità dell'appello: la fine del favor impugnationis*.

²⁶ Volendo, A. SCALFATI, *Fluidificare il procedimento in Cassazione: proposte concrete e non rivoluzionarie*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 129 ss.

Da un lato, si attribuisce alla Corte d'appello (o, persino al tribunale, nel caso di reclamo contro la nullità del provvedimento di archiviazione) il controllo su provvedimenti sino ad ora riservato all'organo di legittimità (es., impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, rescissione del giudicato), istituendo una griglia tramite la quale, evidentemente, si auspica che le pronunce del giudice d'appello non siano, poi, oggetto (tuttora possibile) di successivo ricorso; intento deflattivo al quale si aggiunge l'ampliamento della procedura di correzione degli errori materiali nelle ipotesi di censure sulla denominazione o sul computo della pena relativi alla sentenza di patteggiamento.

Dall'altro, al di là del divieto per l'imputato di presentare ricorso personalmente²⁷, con riguardo a talune decisioni si riduce il perimetro del giudizio, escludendo la verifica sui vizi della motivazione (ricorso contro la sentenza di non luogo a procedere, impugnativa del pubblico ministero a seguito della "doppia conforme" di proscioglimento) o limitando (nel caso della sentenza di patteggiamento) rigorosamente l'oggetto dell'impugnativa.

Infine, si rafforzano forme procedurali non partecipate (verifica d'inammissibilità del ricorso per violazioni formali, impugnativa della sentenza di patteggiamento o pronunciata sul concordato in appello) e si istituisce una correzione dell'errore materiale sulle sentenze della Corte da effettuare "senza formalità": una formula ambigua, con la quale non è possibile capire se e come le parti intervengano, pur dinanzi a questioni capaci di incidere sul trattamento sanzionatorio.

Spiccano, inoltre, due statuizioni inclini ad accentuare il potere verticistico-decisionale della Corte.

In primo luogo, l'obbligo di rimettere la *quaestio juris* alle Sezioni Unite se la sezione semplice ritiene di doversi discostare da un principio già espresso dalle prime (art. 618, comma 1-*bis*, c.p.p.); si comprime l'evoluzione interpretativa in cambio di una stabilità "conservativa". In secondo luogo, la capacità di statuire l'annullamento senza rinvio, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, anche quando occorre rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o adottare *provvedimenti necessari* (art. 620, comma 1, lett. *l*), c.p.p.): qui l'ambito del potere si amplia senza parametri normativi, anche a costo di vanificare la tradizionale natura rescindente dell'impugnativa, in verità, già messa in crisi dalle frequenti incursioni nel merito effettuate dalla prassi.

Infine, le direttive che postulano manipolazioni sulla disciplina delle impugnazioni non proprio coerenti rispetto all'intero intervento in materia: nei punti

²⁷ In tema, rilievi critici sulla soluzione, anche quanto all'effetto deflattivo, sono stati già espressi altrove (A. SCALFATI, "Considerazioni inattuali" sulla suprema Corte, in *Proc. pen. giust.*, 2013, n. 1, p. 2).

fissati dalla delega è soprattutto l'appello a recuperare in termini di deflazione, nonostante la disciplina vigente si sia mossa in prospettiva opposta, tentando di smaltire il carico della Corte regolatrice con aggravio sulle giurisdizioni di secondo grado.

Salvo un limite ai ricorsi (consentito per le sole “violazione di legge”) contro le sentenze d'appello emesse nei procedimenti per reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, il resto delle direttive impone limiti all'appello del pubblico ministero contro le sentenze dibattimentali, sembra attribuire al solo imputato la legittimazione al gravame incidentale, restringe il potere di proporre appello del Procuratore generale, e prescrive, infine, alcuni punti inutili, o già frutto di orientamenti consolidati (inammissibilità dell'appello per carenza d'interesse contro le sentenze che dichiarano “il fatto non sussiste” o “l'imputato non l'ha commesso”) o contemplati dalla disciplina in vigore (preclusione al gravame contro sentenze di condanna alla sola ammenda o verso la sentenza di proscioglimento per reati contravvenzionali puniti con pena alternativa).

A parte i futuri interventi sul potere di appello del pubblico ministero – che forse qualche frutto in termini deflattivi potrebbe determinarlo – il resto della delega risponde ad una manovra del tutto contingente, senza alcuna pretesa di rivisitare il sistema delle impugnazioni.

PARTE PRIMA
MODIFICHE AL CODICE PENALE

ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE

di *Elena Mattevi*

SOMMARIO: 1. I precedenti. – 2. La natura giuridica dell’istituto ed i suoi effetti. – 3. Ambito applicativo. – 4. I presupposti applicativi. – 5. Il ruolo della persona offesa. – 6. Profili processuali. – 7. La disciplina transitoria.

1. I precedenti

La legge 23 giugno 2017, n. 103 ha introdotto nel capo I del Titolo VI del Libro I del codice penale l’art. 162-*ter*, che disciplina le condotte riparatorie come causa di estinzione del reato nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione.

In presenza di tali reati, il giudice li dichiara estinti, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed abbia altresì eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Ampliando l’oggetto dell’analisi, si può ricordare che, in forza del disposto dell’art. 185 c.p., ogni reato obbliga alle restituzioni ed al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (risarcimento in forma specifica e per equivalente), ma le condotte riparatorie, variamente declinate, hanno ottenuto uno specifico riconoscimento nel Libro I del codice penale, nell’ambito della disciplina dell’oblazione discrezionale, della sospensione condizionale della pena, della liberazione condizionale, della riabilitazione, della sospensione del procedimento con messa alla prova e della commisurazione della sanzione *ex art.* 133 c.p., con riferimento all’indice della capacità a delinquere del reo, manifestata dalla condotta susseguente al reato¹.

¹D. FONDAROLI, *Risarcimento e/o riparazione come causa di esclusione e/o di estinzione della*

Rilievo attenuante è poi riconosciuto alla riparazione integrale del danno, mediante il risarcimento e le restituzioni, o alla spontanea ed efficace attivazione dell'autore del reato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose (art. 62, n. 6, c.p.)².

Le due diverse circostanze di cui all'art. 62, n. 6, c.p. sono orientate al *favor riparandi* e sono allo stesso tempo fondate entrambe, almeno parzialmente, sulla *ratio* del ravvedimento del colpevole³, successivo alla commissione del reato, ma sempre precedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (giudizio), e quindi al condizionamento che può derivare da esigenze difensive contingenti⁴.

La prima circostanza presuppone un ristoro effettivo ed integrale del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale⁵.

Anche adoperarsi spontaneamente, senza pressioni esterne, ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze del reato indica un ravvedimento del reo, ma la giurisprudenza ritiene che queste conseguenze, collegandosi al danno criminale, siano diverse da quelle di natura civilistica ed esclude fermamente l'ap-

punibilità: così è (se vi pare), in M. MANZIN (a cura di), *Funzione della pena e terzietà del giudice nel confronto fra teoria e prassi*, Dipartimento Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Trento, 2002, p. 104; S. GUERRA, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, in A. SCALFATI (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Cedam, Padova, 2001, p. 498.

²L. EUSEBI, *La riforma del sistema sanzionatorio penale: una priorità elusa? Sul rapporto fra riforma penale e rifondazione della politica criminale*, in L. PICOTTI-G. SPANGHER (a cura di), *Verso una giustizia penale "conciliativa". Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 59.

³V. ZAGREBELSKY, *Danno da riparare, entità della riparazione e applicabilità dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, p. 564, precisa puntualmente come se è vero che, almeno normalmente, l'avvenuta riparazione del danno è sintomo di diminuita capacità criminale del reo, altrettanto è vero che, se questa fosse l'unica *ratio* della disposizione in esame, non avrebbe alcun senso il requisito dell'integralità della riparazione, poiché è l'attivarsi per riparare ciò che dimostra il ravvedimento e non l'integralità della riparazione.

⁴G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, VII ed., Zanichelli, Bologna, 2014, p. 463. Cfr. altresì, tra le altre, Cass., Sez. IV, 28 marzo 2008, n. 30802 e, soprattutto, Cass., Sez. I, 13 gennaio 1995, n. 3340, con cui è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, c.p., nella parte in cui subordina l'efficacia del risarcimento all'osservanza di un limite temporale, sul rilievo che tale previsione non determina alcuna irragionevole compressione del diritto di difesa, ma si pone, al contrario, in sintonia con la *ratio* dell'attenuante, che consiste nel dare rilevanza a comportamenti che, precedendo gli sviluppi del giudizio e i condizionamenti derivanti dalle connesse, contingenti esigenze difensive, possono considerarsi sintomatici di ravvedimento.

⁵Cass., Sez. II, 23 novembre 2016, n. 53023; Cass., Sez. VI, 12 novembre 2015, n. 6405; Cass., Sez. V, 28 maggio 2015, n. 44562. La Suprema Corte (Cass., Sez. II, 24 marzo 2010, n. 12366) ha ricordato che la valutazione dell'integrale risarcimento è tale che nemmeno il trasferimento spontaneo di tutti i beni dell'imputato a favore della persona offesa varrebbe a rendere operante l'attenuante se il riequilibrio patrimoniale non risultasse pieno.

plicabilità di tale seconda circostanza ai reati contro il patrimonio o comunque che provochino conseguenze dannose o pericolose consistenti in un danno economicamente risarcibile ed ai reati che comportino una distruzione irreversibile del bene protetto⁶.

Secondo una parte della dottrina, però, per “conseguenze del reato” non si dovrebbe intendere solo l’evento del reato, bensì ogni tipo di danno che possa derivare dall’illecito e quindi la circostanza sarebbe applicabile, con grande ampiezza, anche a reati che determinino la distruzione del bene protetto. Sarebbe questa una strada per valorizzare anche un risarcimento parziale del danno, purché effettuato spontaneamente ed efficacemente⁷, e quindi per superare i dubbi di costituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost. che sono stati sollevati di fronte alla diversa possibilità di accedere ad una riduzione di pena secondo la diversa condizione economica dei soggetti coinvolti⁸.

Dubbi che la Corte costituzionale ha voluto fugare ancora negli anni Sessanta, seppure con una motivazione molto stringata e solo parzialmente soddisfacente⁹, ma che si ripresentano oggi – come vedremo – con una diversa urgenza, viste le conseguenze più dirompenti che possono produrre le condotte riparatorie/risarcitorie sul piano della punibilità.

Sono questi solo alcuni esempi di questioni interpretative già affrontate in passato e che interesseranno da vicino la nostra analisi.

Gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che si sono formati nell’interpretazione dell’art. 62, n. 6, c.p., infatti, possono fungere oggi da utile riferimento, presentando la norma diverse affinità lessicali con la nuova causa di estin-

⁶ Cass., Sez. I, 15 settembre 2015, n. 45542; Cass., Sez. V, 26 ottobre 2010, n. 45646; Cass., Sez. V, 18 maggio 2005, n. 24326.

⁷ A. PAGLIARO, *Il reato*, in C.F. GROSSO-T. PADOVANI-A. PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 315.

⁸ M. ROMANO, *Risarcimento del danno da reato, diritto civile, diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, p. 885.

⁹ Corte cost., 11 dicembre 1964, n. 111, in *Giur. it.*, 1965, I, c. 711. La Corte costituzionale ha escluso che la norma di cui all’art. 62, n. 6, c.p. si ponga in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto una violazione dell’art. 3 Cost. può ravvisarsi solo quando la disparità delle condizioni economiche, rendendo impossibile ai meno abbienti il soddisfacimento dell’onere, costituisca un ostacolo all’esercizio di un diritto che la Costituzione garantisca a tutti, venendo quindi a determinare situazioni di privilegio o di svantaggio non consentite. Nel caso di specie, invece, come si può leggere nella motivazione, la circostanza attenuante è collegata alla rilevanza che viene data al comportamento del reo successivo alla commissione del reato; appare espressione dello stesso principio ispiratore dell’art. 133 c.p., nella parte in cui impone al giudice di tener conto anche della condotta susseguente al reato. Se è vero però che l’attenuante del risarcimento non ha ad oggetto la tutela degli interessi della vittima, non bisogna ritenere che nella determinazione della quantità di pena, ispirata a ragioni che trascendono l’interesse del singolo, l’ordinamento penale debba restare del tutto indifferente di fronte alla valutazione dei danni conseguenti al reato ed al comportamento del reo che abbia volontariamente provveduto alla riparazione.

zione del reato di cui all'art. 162-ter c.p.; le conseguenze estintive che le nuove condotte riparatorie comportano per i reati procedibili a querela dovrebbero tuttavia condurre l'interprete a considerare l'analoga causa di estinzione del reato che è stata introdotta con il d.lgs. n. 274/2000 in seno al sistema penale del giudice di pace.

La riparazione del danno alla vittima non aveva infatti assunto – se non in casi del tutto eccezionali, per qualche specifico reato, come l'insolvenza fraudolenta di cui all'art. 641 c.p. – una rilevanza tale da fondare autonomamente una definizione alternativa del procedimento o una “causa di esclusione della punibilità”¹⁰, prima della citata riforma del 2000.

L'istituto delineato dall'art. 35, d.lgs. n. 274/2000 si fonda sempre sui presupposti della riparazione del danno mediante le restituzioni o il risarcimento e dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma per consentire la dichiarazione di estinzione le condotte riparatorie devono altresì essere ritenute idonee, dal giudice, a soddisfare le esigenze di riprovazione e quelle di prevenzione.

Analizzando questo istituto, la dottrina ha affermato che il fondamento dell'estinzione del reato, consentita dalle condotte riparatorie, è rappresentato dal soddisfacimento delle esigenze di reintegrazione giuridica sottese alla commissione del reato, sia sul versante dell'interesse privato, sia su quello dell'interesse pubblico¹¹.

Ma fino a che punto può spingersi il giudizio di “equivalenza sanzionatoria”? Fino a che punto la valutazione richiesta al giudice deve indirizzarsi a valorizzare la soddisfazione delle esigenze di riprovazione e preventive? Può assumere rilevanza un risarcimento non integrale, ma effettuato spontaneamente e nei limiti massimi delle possibilità economiche del reo, così come può non essere considerato sufficiente un risarcimento integrale, ma effettuato con modalità umilianti per la vittima¹²?

¹⁰ Utilizza volutamente questa formula generica S. GUERRA, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, cit., p. 499.

¹¹ T. PADOVANI, *Diritto penale*, X ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 328. Nello stesso senso: S. QUATTROCOLO, *Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, in M. CHIAVARIO-E. MARZADURI (diretto da), *Giudice di pace e processo penale: commento al d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 ed alle successive modifiche*, Utet, Torino, 2002, p. 343; E. ALBAMONTE, *La riparazione del danno quale causa di estinzione del reato*, in *Riv. pen.*, 2002, p. 858, che parla di «riaffermazione della prescrizione incriminatrice violata».

¹² G. FLORA, *Risarcimento del danno e conciliazione. Presupposti e fini di una composizione non punitiva dei conflitti*, in L. PICOTTI-G. SPANGHER (a cura di), *Verso una giustizia penale “conciliativa”. Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, cit., p. 153 s., offre una risposta a queste domande, sostenendo che il giudizio richiesto deve essere orientato finalisticamente, fin dall'inizio, a cogliere la valenza parapunitiva dell'attività riparatoria.

Una risposta convincente ai quesiti posti è stata offerta nel 2015 dalla Corte di cassazione, a Sezioni Unite¹³, nella pronuncia con la quale ha escluso la legittimazione della parte civile ad impugnare, in ragione della ritenuta insoddisfaccenza del *quantum* risarcitorio, la sentenza che definisce il processo ai sensi dell'art. 35, d.lgs. n. 274/2000. Nella decisione, infatti, rimarcando la profonda differenza esistente tra la riparazione che fonda l'estinzione del reato ed il ristoro civilistico della persona danneggiata, che può sempre agire in altra sede per ottenere un'integrazione risarcitoria, è stato chiarito come non vi sia interesse della parte civile ad impugnare, vista l'impossibilità di tale sentenza di rivestire autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno¹⁴.

Di rilievo immediato per i quesiti sopra formulati sono le considerazioni della Corte sulla delicatissima questione della necessaria integralità del risarcimento dovuto e, più in generale, del contenuto della condotta riparatoria delineata dall'art. 35¹⁵. È stato infatti rilevato come tra le due ipotesi contemplate dalla norma (la riparazione e l'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose) non vi sia alterità, quanto invece necessaria concorrenza¹⁶ e, soprattutto, è stato escluso ogni automatismo degli effetti estintivi. Il giudice di pace è chiamato a mettere in relazione le condotte riparatorie poste in essere dall'imputato con la gravità del fatto, per evitare che la rinuncia alla pena abbia ripercussioni negative sulla tenuta generalpreventiva del sistema, ed a cercare «contemporaneamente di ricomporre il conflitto attraverso la compensazione dell'offesa, in modo coerente con gli obiettivi di prevenzione generale e speciale che caratterizzano l'ordinamento penale»¹⁷.

La pronuncia con la quale si applica l'art. 35, d.lgs. n. 274/2000 (che è co-

¹³ Cass., Sez. Un., 23 aprile 2015, n. 33864.

¹⁴ O. MURRO, *Preclusa, alla parte civile, l'impugnazione della sentenza di estinzione del reato conseguente a riparazione*, in *Giur. it.*, 2015, p. 2732 ss. La Corte di cassazione ha analizzato, innanzitutto, i due orientamenti giurisprudenziali contrapposti, che hanno dato origine al contrasto giurisprudenziale rilevante nel caso di specie: l'uno, che legittima la parte civile all'impugnazione della sentenza di estinzione del reato per riparazione – vista la presenza, in detta pronuncia, di valutazioni che incidono sul merito della pretesa civilistica e che quindi possono pregiudicare gli interessi della parte privata –, e l'altro, che esclude tale legittimazione. Nel primo senso: Cass., 14 maggio 2008, n. 23527, in *Il giudice di pace*, 2008, 4, p. 354 ss. In senso contrario, invece, cfr. Cass., 15 gennaio 2015, n. 4610 e Cass., 26 giugno 2014, n. 30535.

¹⁵ O. MURRO, *Preclusa, alla parte civile, l'impugnazione della sentenza di estinzione del reato conseguente a riparazione*, cit., p. 2733.

¹⁶ La Corte ha comunque precisato che le esigenze devono essere entrambe soddisfatte ove «si siano verificate concrete conseguenze dannose o pericolose da eliminare ed essendovi danni da risarcire, dovendosi ammettere la sufficienza di una sola delle due nell'ipotesi in cui l'altra sia concretamente ed oggettivamente insussistente».

¹⁷ Cass., Sez. Un., 23 aprile 2015, n. 33864.

munque una pronuncia “in rito”) è particolare, perché contiene una valutazione in merito all’entità dei danni subiti dalla parte civile¹⁸, ma la condotta riparatoria deve essere idonea a soddisfare il danno criminale¹⁹, più che quello civile, lasciando sempre aperte alla persona offesa – che occupa una posizione di “lateralità processuale”²⁰, in quanto priva di potere di veto – le porte del giudizio civile per un risarcimento integrale del danno patrimoniale e non patrimoniale.

In sede penale, per quanto attiene al microsistema del giudice di pace, il ristoro integrale del danno non è quindi sempre necessario e, a maggior ragione, non lo è nell’ipotesi in cui l’autore del reato, in considerazione delle sue disagiate condizioni economiche, non è in grado di procedere ad un integrale risarcimento, ma si è seriamente attivato in tal senso²¹.

Questo fondamentale arresto giurisprudenziale, ricco di spunti di riflessione, avrebbe potuto consentire al legislatore di delineare il nuovo art. 162-ter c.p. in termini più coerenti con le considerazioni svolte, attente alla specificità del diritto penale²², ma la scelta operata è stata diversa ed il giudizio di “equivalenza sanzionatoria” non viene espressamente richiesto oggi al giudice ordinario.

2. La natura giuridica dell’istituto ed i suoi effetti

In forza dell’art. 162-ter c.p., verificata la sussistenza dei presupposti richiesti per le condotte riparatorie, il giudice dichiara l’estinzione del reato.

Il legislatore ha scelto di qualificare l’istituto come causa di estinzione del reato, in ciò conformandosi alla scelta che era stata operata nel 2000, in seno

¹⁸ G. ARIOLLI, *È inammissibile l’impugnazione della parte civile avverso la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 3943, evidenzia la profonda differenza esistente tra la valutazione dei danni richiesta dalla pronuncia ex art. 35, d.lgs. n. 274/2000 e la liquidazione che segue l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato conseguente allo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale: «una decisione di merito [quest’ultima] sul fatto di reato, volta a definire la pretesa statale di affermazione del diritto violato e, al contempo, quella privata di riparazione ad esso strettamente collegata stante l’azione civile esercitata».

¹⁹ O. MURRO, *Preclusa, alla parte civile, l’impugnazione della sentenza di estinzione del reato conseguente a riparazione*, cit., p. 2735.

²⁰ Cass., Sez. Un., 23 aprile 2015, n. 33864.

²¹ O. MURRO, *Preclusa, alla parte civile, l’impugnazione della sentenza di estinzione del reato conseguente a riparazione*, cit., 2734; G. ARIOLLI, *È inammissibile l’impugnazione della parte civile avverso la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, cit., p. 3941 s.

²² Cfr. sul punto quanto autorevolmente sostenuto da M. ROMANO, *Risarcimento del danno da reato, diritto civile, diritto penale*, cit., p. 887 s.

al microsistema del giudice di pace, dove l'analogo istituto era stato posto in relazione con il principio di sussidiarietà operante in ambito applicativo²³.

Le incertezze sorte, da subito, con riferimento all'inquadramento sistematico dell'art. 35, d.lgs. n. 274/2000 possono ripresentarsi oggi, in questo contesto.

Sebbene appaia meno orientato a valorizzare la dimensione dell'offesa penale, come avremo modo di approfondire, ci si può chiedere se il nuovo istituto, così come quello già noto, a prescindere dalla sua letterale riconduzione alle ipotesi di estinzione del reato, possa essere invece qualificato come causa, sopravvenuta, di non punibilità²⁴.

Le cause sopravvenute di non punibilità, infatti, sono definite come strumenti tesi al ripristino dello *status quo ante* attraverso una condotta antagonista rispetto all'offesa o, in altre parole, mezzi estremi di tutela predisposti per il caso in cui la norma incriminatrice non abbia in concreto funzionato²⁵. Esse sono omogenee al piano dell'offesa ed operano nel senso di impedire che la situazione di pericolo già creata si traduca nella lesione del bene giuridico²⁶ o nel senso di attenuare o eliminare l'offesa operando antagonisticamente²⁷.

Le cause sopravvenute di non punibilità dipenderebbero poi da un comportamento personale dell'agente successivo al reato, mentre le cause di estinzione del reato sarebbero legate a ragioni di portata e di interesse generale, o

²³ R. BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, in G. GIOSTRA-G. ILLUMINATI (a cura di), *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 377.

²⁴ S. GUERRA, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, cit., p. 504 ss. Cfr. anche N. GALANTINI, *La disciplina processuale delle definizioni alternative del procedimento innanzi al giudice di pace*, in L. PICOTTI-G. SPANGHER (a cura di), *Verso una giustizia penale "conciliativa". Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, cit., p. 226, secondo la quale vi sarebbe un accertamento di responsabilità che precede la sua dichiarazione. Le considerazioni svolte ricordano quelle formulate con riferimento all'insolvenza fraudolenta, per l'ipotesi di adempimento successivo dell'obbligazione: L. BISORI, *L'insolvenza fraudolenta*, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (diretto da), *Trattato di diritto penale. I delitti contro il patrimonio*, vol. X, Utet, Torino, 2011, p. 646. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, vol. II, tomo II. I delitti contro il patrimonio*, VII ed., Zanichelli, Bologna, 2015, p. 215, la qualifica come "causa di non punibilità speciale" poiché con questa disposizione il legislatore ha inteso salvaguardare il bene fin dove è possibile, sollecitando l'autore a realizzare l'azione per mezzo della quale può essere ottenuta la piena tutela del bene protetto. L. STORTONI, voce *Estinzione del reato e della pena*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, Utet, Torino, 1990, p. 343, enumera l'adempimento successivo di cui all'art. 641 c.p. tra i casi di estinzione del reato disciplinati nelle fattispecie di parte speciale.

²⁵ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, IX ed., Cedam, Padova, 2015, p. 798.

²⁶ G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, V ed., Giuffrè, Milano, 2015, p. 407.

²⁷ T. PADOVANI, *Il traffico delle indulgenze. "Premio" e "corrispettivo" nella dinamica della punibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, p. 406 s.

comunque estranee al soggetto agente (accadimenti naturali come la morte o il decorso del tempo, o vicende giuridiche, come una legge di amnistia o un provvedimento di ammissione all'oblazione)²⁸.

L'istituto incentrato sulle condotte riparatorie, quindi, si potrebbe avvicinare alle prime.

Riteniamo tuttavia preferibile – in ciò confortati anche da un breve passaggio contenuto nella già citata sentenza delle Sezioni Unite del 2015²⁹, per quanto riguarda l'art. 35, d.lgs. n. 274/2000, e da una scelta chiara che il legislatore del 2017 ha operato attraverso l'inserimento del nuovo istituto nel capo I, dedicato all'estinzione del reato, del Titolo VI del Libro I del codice penale – la qualificazione che il legislatore ha fatto propria, ri-esprimendosi a chiare lettere in termini di estinzione del reato, con conseguente applicazione delle disposizioni comuni dettate per le cause estintive³⁰.

Tale categoria, nonostante gli sforzi di razionalizzazione compiuti, rimane disomogenea nella struttura, nel fondamento e nel modo di funzionamento e quindi difficile da ricostruire concettualmente in modo unitario³¹. In essa si collocano tuttavia istituti, come l'oblazione, che (al di là del necessario provvedimento di ammissione) dipendono da un contegno del reo susseguente al reato e, in qualche misura, almeno per quella di cui all'art. 162-*bis* c.p., anche da condotte riparatorie, rispondendo ad una positiva funzione di tutela del medesimo interesse tutelato dalla disposizione violata³², e che

²⁸ G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 409; S. GUERRA, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, cit., p. 505; M. ROMANO-G. GRASSO-T. PADOVANI, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. III, II ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 11.

²⁹ Cass., Sez. Un., 23 aprile 2015, n. 33864, dove si afferma, con riferimento all'art. 35, d.lgs. n. 274/2000, che sia la dottrina che la giurisprudenza prevalenti sarebbero state sostanzialmente concordi nel qualificare questo istituto come causa di estinzione del reato, che, come tale, soggiace alle disposizioni comuni dettate per tutte le cause estintive; dal punto di vista processuale, quindi, la causa estintiva può essere dichiarata immediatamente sia prima sia dopo l'esercizio dell'azione penale, in qualsiasi stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Come testimoniato dalle citazioni precedenti, però, le opinioni concordi, almeno in dottrina, non sembrano poi molte.

³⁰ R. BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 378; G. ARIOLLI, *Il processo penale del giudice di pace*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 434. Nello stesso senso, parrebbe, anche G. AMATO, *Così il ravvedimento operoso estingue il reato*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 126. Gli interventi citati, naturalmente, riguardano l'art. 35, d.lgs. n. 274/2000.

³¹ Cfr. in questo senso, E. ANTONINI, *Contributo alla dommatica delle cause estintive del reato e della pena*, Giuffrè, Milano, 1990, *passim*.

³² D. PULITANÒ, *Diritto penale*, VI ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 465 s. Cfr. anche F. GIUNTA, *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 58. Le cause di estinzione del reato possono consistere in accadimenti naturali (morte del reo) o in determinazioni di terzi o dell'indagato/imputato e quindi, come rileva V. VALENTINI, *Improce-*

quindi presentano dei tratti di affinità con l'art. 162-ter c.p.

L'inquadramento scelto appare del resto pienamente funzionale ad una celerità definitoria del procedimento penale, che – di fronte ad una riparazione del danno da reato – ben può immediatamente arrestarsi, anche in quanto non appare più capace di promuovere il raggiungimento di un risultato di giustizia, visto che la pena si mostra priva di una effettiva giustificazione, sia sul piano retributivo, che, soprattutto, su quello preventivo, sia generale e speciale³³.

Il dato letterale deve considerarsi dirimente, con quel che ne consegue innanzitutto sul fronte processuale.

In questa prospettiva, che rende evidente come una corretta qualificazione giuridica dell'istituto non abbia solo una rilevanza definitoria, le cause estintive si differenziano dalle cause di non punibilità in senso stretto perché solo le seconde (le cui coordinate, nel codice di rito, sono tracciate dagli artt. 425, commi 1 e 530 c.p.p., che tra le formule della sentenza di proscioglimento annoverano quella del reato commesso da persona non punibile)³⁴ implicano logicamente che si ritenga commesso il reato contestato³⁵, mentre gran parte delle cause di estinzione hanno in comune il fatto di poter essere applicate indipendentemente da un compiuto accertamento del reato ed operano sulla base della sola

dibilità, estinzione del reato e non punibilità sopravvenuta. In margine ai "condoni tributari 2003", in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 1130 s., nt. 73, una qualche omogeneità strutturale tra cause di non punibilità sopravvenuta e cause di estinzione sarebbe ravvisabile nel meccanismo dell'oblazione, anche se egli ritiene comunque ancora valorizzabile, a fini distintivi, il criterio del tipo di interesse sotteso alle cause di estinzione, in quanto esse dipenderebbero da ragioni estranee all'offesa del reato mentre le cause di non punibilità sopravvenuta consisterebbero in una condotta orientata all'offesa (nel caso dell'oblazione, però, anche senza invocare l'art. 641 c.p., il cui inquadramento è discusso, anche questo ultimo criterio non appare del tutto adeguato).

³³ A. MELCHIONDA, *La deflazione penalistica nell'era del giusto processo*, in UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE (a cura di), *Riscrivere il Codice Penale. I fondamenti*, Pacini, Spedaletto (Pisa), 2014, p. 94, si sofferma ampiamente su questo profilo, interrogandosi sulla legittimità di un processo che non ha alcuna rilevanza funzionale per il raggiungimento di un risultato "giusto". G. ARIOLLI, *Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, in G. LATTANZI-E. LUPO (sotto la direzione di), *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. XI (Parte speciale. Giudice di pace), Giuffrè, Milano, 2013, p. 380 parla di ipotesi di «improcedibilità dell'azione penale che si inserisce nell'ottica di una maggiore deflazione del procedimento allorché non sussista più un interesse attuale e concreto alla prosecuzione del giudizio».

³⁴ D. VICOLI, *L'accertamento della non punibilità: esigenze di deflazione e modelli cognitivi*, in F. SGUBBI-D. FONDAROLI (a cura di), *Il "mercato della legge penale": nuove prospettive in materia di esclusione della punibilità tra profili sostanziali e processuali*, Cedam, Padova, 2011, p. 54.

³⁵ Come rileva D. VICOLI, *L'accertamento della non punibilità: esigenze di deflazione e modelli cognitivi*, cit., p. 56, ad imporre una tale conclusione è l'ordine delle formule assolutorie: in senso discendente da quella per l'imputato più favorevole, la declaratoria di non punibilità si colloca all'ultimo gradino.

contestazione, determinando una vera e propria paralisi del processo penale³⁶.

Non è un caso che l'art. 129 c.p.p. si riferisca unicamente alle cause di estinzione del reato e non includa l'ipotesi in cui l'imputato non sia punibile, nemmeno per la particolare ipotesi delineata dall'art. 131-*bis* c.p., prevedendo, come solo limite all'immediata declaratoria, l'evidenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito³⁷.

Una più sicura qualificazione giuridica dell'istituto dovrebbe riverberare i suoi effetti positivi anche sulla disciplina applicabile in ipotesi di concorso di persone nel reato.

A' sensi dell'art. 182 c.p., infatti, le condotte riparatorie possono avere effetto unicamente per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce e non si impone all'interprete, almeno per ora, la ricerca di una risposta ad un quesito molto complesso: quello che attiene alla natura oggettiva o soggettiva dell'istituto. Una risposta che andrebbe trovata qualora, invece, si optasse per la qualificazione delle condotte riparatorie come causa sopravvenuta di non punibilità, in forza del dettato dell'art. 119 c.p., che costringe a distinguere, nelle circostanze di esclusione della pena, quelle che hanno una natura oggettiva dalle altre³⁸. Pare quindi chiaro che, per quanto attiene al mero risarcimento, affinché un concorrente possa beneficiare dell'effetto estintivo, deve aver contribuito, almeno per la propria parte, al risarcimento integrale³⁹.

³⁶D. PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., p. 540 s. Basti considerare la differenza che intercorre tra l'art. 530 e l'art. 531 c.p.p. Solo il primo articolo, riferito alle ipotesi in cui l'imputato non è punibile, contempla una pronuncia di assoluzione, che presuppone la verifica degli estremi di una pronuncia in fatto (vi è infatti un ordine preferenziale che governa le formule terminative); mentre il secondo, che riguarda le cause di estinzione del reato, si riferisce ad una pronuncia di "non doversi procedere". Cfr. anche V. VALENTINI, *Improcedibilità, estinzione del reato e non punibilità sopravvenuta. In margine ai "condoni tributari 2003"*, cit., 1124, p. 1333.

³⁷G. ARIOLLI, *Il processo penale del giudice di pace*, cit., p. 434.

³⁸È bene peraltro ricordare come la dottrina prevalente abbia rapidamente fugato ogni dubbio, in merito all'art. 35, d.lgs. n. 274/2000, optando comunque per la natura "soggettiva" della circostanza di esclusione della pena (qualora l'istituto venisse così qualificato), in forza di considerazioni ulteriori, legate alla già descritta necessità di valutare le esigenze di riprovazione e quelle di prevenzione e quindi di personalizzare il giudizio; R. BARTOLI, *Le definizioni alternative del procedimento*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 186. Il Tribunale di Lucera, in termini molto chiari, ha affermato che al coimputato non può essere estesa la speciale causa estintiva del reato di cui all'art. 35, perché alla sentenza di estinzione si perviene solo se le condotte sono idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione e di prevenzione, che sono collegate a profili di natura esclusivamente soggettiva e riferibili alla sola persona dell'imputato, che ha tenuto le condotte idonee alla declaratoria di estinzione del reato (Trib. Lucera, 13 marzo 2013, n. 1001, in *Giur. merito*, 2013, p. 2164). Anche la mera eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, peraltro, impone un intervento di carattere personale. Cfr. altresì S. GUERRA, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, cit., p. 525.

³⁹Ai concorrenti che non hanno risarcito integralmente il danno può essere riconosciuta la causa di estinzione quando, prima del giudizio, abbiano corrisposto la quota dovuta al correo

La disposizione neointrodotta prevede, infine, mediante un fugace rinvio all'art. 240, comma 2, c.p. – inserito peraltro solo al secondo comma dell'art. 162-ter c.p. e nella disciplina transitoria, e quindi apparentemente riferito alle ipotesi di sospensione del procedimento – l'applicazione della confisca obbligatoria. La scelta operata si rivela assai problematica, perché non pare dare una risposta nuova e definitiva al quesito che si è posto in presenza di altre cause di estinzione del reato, come la prescrizione, e cioè se la confisca obbligatoria, al di fuori delle ipotesi espressamente previste al n. 2 dell'art. 240, comma 2, c.p., possa applicarsi anche a prescindere da una condanna⁴⁰.

3. Ambito applicativo

I reati che possono beneficiare della causa estintiva sono quelli procedibili a querela, soggetta a remissione, e, quindi, reati che potremmo definire “a vittima individuale”. Tale ambito applicativo è destinato condivisibilmente ad ampliarsi, in attuazione della delega al Governo, conferita con questa legge, per la modifica del regime di procedibilità di alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio⁴¹.

Si può ravvisare qui una stretta relazione tra l'istituto della querela, che consente alla persona offesa di operare una scelta deflattiva attraverso la remissione – che già produce un effetto estintivo – e la causa estintiva della riparazione attuata prevalentemente attraverso il risarcimento del danno⁴². La

più diligente (cfr., con riferimento all'attenuante, Cass., Sez. II, 20 gennaio 2005, n. 3673 e, soprattutto, Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2009, n. 5941).

⁴⁰ Risolta in via definitiva, ed in senso fermamente negativo, per l'ipotesi di confisca per equivalente (cfr., tra le altre, Cass., 22 gennaio 2015, n. 13017), che ha pacificamente natura sanzionatoria, la questione si è posta anche di recente per la confisca del profitto o del prezzo del reato, dopo la sentenza della Corte edu, 29 ottobre 2013, nel caso *Varvara c. Italia*, in *Cass. pen.*, 2014, 1392 ss. (che pur riguardava la confisca urbanistica), atteso che la misura ablativa sarebbe prevista non tanto in ragione dell'intrinseca illiceità delle cose, quanto piuttosto in forza del loro peculiare collegamento con il reato, il cui positivo accertamento dovrebbe costituire un presupposto necessario. Per Cass., 5 ottobre 2001, n. 39765, sarebbe addirittura sufficiente un accertamento incidentale della responsabilità e del nesso pertinenziale che i beni oggetto di confisca devono presentare rispetto al reato stesso. Cass., Sez. Un., 29 giugno 2015, n. 31617, però, ha affermato che «il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 1, c.p., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell'art. 322-ter c.p., la confisca del prezzo o del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato».

⁴¹ Cfr. *infra*, parte III, 1.

⁴² Sul tema cfr. F. GIUNTA, *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, cit., *passim*.

querela stessa era già stata potenziata, soprattutto a partire dalla riforma introdotta con la legge di depenalizzazione del 1981, come strumento di selezione processuale affidato alla vittima, capace di essere apprezzato sia in fase di avvio del procedimento che, soprattutto, in fase conclusiva, con la citata estinzione del reato a seguito di remissione, a fronte di condotte riparatorie e/o risarcitorie dell'autore del reato⁴³.

La sovrapposizione degli ambiti applicativi degli istituti estintivi, come avremo occasione di approfondire *infra*, rivela una chiara volontà del legislatore: quella di consentire al giudice di superare la contraria volontà della vittima che, in presenza di un reato procedibile a querela, non si ritenga soddisfatta dalle condotte positive del reo e non rimetta spontaneamente la querela.

Un dubbio che si pone anche in questo contesto, non diversamente da quanto già emerso, con grandi incertezze, nell'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p., attiene alla possibilità di applicare l'istituto di cui all'art. 162-*ter* c.p. in ipotesi di reati di competenza del giudice di pace. Il legislatore ha infatti scelto di non effettuare un coordinamento sistematico della norma confluita nel codice penale con analoghi istituti concernenti l'estinzione a seguito di condotte riparatorie preesistenti nel sistema, ed in particolare proprio con l'art. 35, d.lgs. n. 274/2000.

Il problema appare però più teorico che reale, in quanto se, per la particolare tenuità del fatto, i giudici di pace si sono trovati ad interrogarsi con urgenza sulla possibilità di applicare l'art. 131-*bis* c.p. in presenza della contraria volontà della vittima che, in fase dibattimentale, può precludere l'applicazione dell'art. 34, d.lgs. n. 274/2000 a differenza di quanto avviene in base all'istituto generale (ove la persona offesa ha solo un potere di interlocuzione), con la nuova causa estintiva del reato, come vedremo, i requisiti applicativi appaiono più stringenti rispetto a quelli delineati dall'art. 35, d.lgs. n. 274/2000, almeno sul fronte della integralità del risarcimento, e quindi non pare imporsi un'analogia esigenza.

Il giudizio di equivalenza sanzionatoria, come interpretato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite del 2015, infatti – insieme alla mancanza di un requisito espresso di integralità del risarcimento – consente di ritenere sufficienti dei risarcimenti parziali, soprattutto se accompagnati da condotte *lato sensu* riparatorie.

Un dubbio concreto, per il giudice di pace, potrebbe porsi solo in presenza di un risarcimento integrale non supportato da uno sforzo riparatorio più ampio – che come tale dovrebbe escludere la configurabilità dell'art. 35, d.lgs. n. 274/2000 – anche se è auspicabile che si imponga anche nel sistema generale, come vedremo meglio *infra*, un'interpretazione capace di valorizzare la dimensione relazionale del reato.

In ogni modo, la risposta al problema può essere rinvenuta nella giurispru-

⁴³ Cfr. A. MELCHIONDA, *La deflazione penalistica nell'era del giusto processo*, cit., p. 88.

denza maggioritaria che, spesso invocando l'art. 16 c.p. – che afferma il principio per cui nei rapporti fra il codice penale, come legge generale, e le leggi speciali, le disposizioni del primo si applicano anche alle materie regolate dalle seconde solo in quanto non sia da queste diversamente stabilito – ha di fatto escluso l'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p. nel microsistema di pace, in forza della natura speciale, e quindi prevalente, della disciplina dettata dall'art. 34, d.lgs. n. 274/2000, rispetto a quella dettata dal codice penale⁴⁴. La specialità è, essenzialmente, una “specialità di sistema”, che giustifica il diverso ruolo riconosciuto alla persona offesa nella definizione normativa dei presupposti applicativi della causa di non punibilità codicistica e di quelli della causa di improcedibilità *ex* art. 34 e rinviene il proprio fondamento giustificativo nella finalità conciliativa, che rappresenta un tratto fondamentale del sistema delineato dal d.lgs. n. 274/2000.

Il principio qui affermato, anche se con le dovute distinzioni, può essere valorizzato anche per quanto riguarda le condotte riparatorie. Il *favor* per la conciliazione, infatti, potrebbe essere frustrato da un'interpretazione della riparazione in senso strettamente economicistico.

4. I presupposti applicativi

Anche se non presuppone l'attivazione di un vero e proprio processo riparativo, nell'accezione utilizzata dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni

⁴⁴ Cass., 31 marzo 2016, n. 13093, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 763: «Le analogie e le differenze esistenti tra il procedimento penale presso il giudice di pace ed il procedimento penale ordinario portano a ritenere che tra di essi esista un rapporto di specialità reciproca; ciò in quanto, intorno ad un nucleo fondamentale comune, ruotano una serie di istituti e riti speciali, funzionali alle esigenze proprie di ciascun procedimento, come dimostrato dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, comma 1, il quale costituisce la base normativa che conferma tale impostazione». In senso conforme cfr. Cass., 14 luglio 2016, n. 45996, in http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Cass_45993_16.pdf: «Prima ancora che sul terreno processuale (e, dunque, sulla base della disciplina d.lgs. n. 274/2000, *ex* art. 2, comma 1), l'art. 16 c.p. esclude, sul terreno sostanziale, l'applicabilità della norma codicistica ai reati di competenza del giudice di pace. Soluzione, questa, che, oltre ad essere imposta dalla norma regolatrice dei rapporti tra il codice penale e le altre leggi penali dettata dall'art. 16 c.p., è coerente con l'interpretazione sistematica orientata a valorizzare il *favor* per la conciliazione tra le parti che ispira la giurisdizione penale del giudice di pace: è di tutta evidenza, infatti, che la “finalità conciliativa” propria di tale giurisdizione verrebbe, inevitabilmente, compromessa dall'applicabilità della causa di non punibilità codicistica svincolata dai peculiari profili della disciplina di cui all'articolo 34». *Contra*: Cass., 19 aprile 2016, n. 40699, in <http://www.processopenalegiustizia.it/materiali/40699.pdf>. A seguito dell'ordinanza della Cass., 4 aprile 2017, n. 20245, che ha rilevato il conflitto, investendo della questione le Sezioni Unite, la sentenza Cass., Sez. Un., u.p. 22 giugno 2017, ha definitivamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-*bis* c.p. nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.

Unite nella Risoluzione concernente “i principi base nell’uso dei programmi di giustizia riparativa in materia penale” (ECOSOC Resolution 2002/12)⁴⁵, l’istituto in esame può essere ricondotto nell’alveo di quelli che sono orientati ad una spontanea riparazione del danno e che consentono quindi di valorizzarla.

Il legislatore italiano del 2017 appare però ancorato ad una visione circoscritta e civilistica del danno: quella che identifica il concetto di riparazione con quello di risarcimento e quindi si mostra distante da una sempre più diffusa sensibilità verso la “giustizia riparativa”⁴⁶ in senso pieno.

La riparazione materiale, che si attua mediante la corresponsione di una somma di denaro quale corrispettivo per il danno subito, non è certo priva di importanza per la vittima, anche in prospettiva conciliativa, per ricostituire il valore materiale perduto e ripristinare le condizioni di vita antecedenti al reato⁴⁷, ma non esaurisce la complessità dei contenuti della riparazione, soprattutto in ambito penale, dove l’offesa – come già ricordato – non coincide con il danno civile e non può quindi essere semplicemente monetizzata. La riparazione in senso ampio, che si attua mediante gesti anche simbolici volti alla ricostruzione della relazione tra le parti, al riconoscimento dell’altro come persona, consente invece di rispondere a diverse esigenze, assumendo, ad esempio, a seconda del reato commesso, la forma delle scuse formali, di prestazioni lavorative o di altri atti positivi⁴⁸, che abbiano una connessione con l’offesa

⁴⁵ La Risoluzione distingue tra “processo riparativo” ed “esito riparativo”. Pur partendo infatti da una definizione completa di “programma riparativo”, che deve avvalersi di processi riparativi e proporsi di raggiungere esiti riparativi, nei primi sono compresi quei percorsi in cui «la vittima, il reo e, dove è opportuno, ogni altro individuo o membro della comunità che abbia subito le conseguenze di un reato partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte, con l’illecito penale, generalmente con l’aiuto di un facilitatore», mentre, tra gli esiti riparativi, consensualmente raggiunti, sono indicati «risposte e programmi quali la riparazione, le restituzioni, le attività socialmente utili aventi lo scopo di corrispondere ai bisogni individuali e collettivi e alle responsabilità delle parti e di realizzare la reintegrazione della vittima e del colpevole». Il testo della Risoluzione è consultabile in <http://www.un.org/en/ecosoc/docs/res2002.asp>.

⁴⁶ Per una recente e completa riflessione su questi temi cfr. G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 217 ss. da cui sono tratte alcune delle considerazioni che seguono.

⁴⁷ Cfr. M. DEL TUFO, *La vittima di fronte al reato nell’orizzonte europeo*, in G. FIANDACA-C. VISCONTI (a cura di), *Punire mediante riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all’elaborazione dei conflitti individuali*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 107 ss. per un’analisi delle linee di sviluppo della politica criminale europea in tema di tutela della vittima, che si sono concretizzate più di recente nella direttiva 2012/29/UE “in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”, dove all’art. 16 si legge «Gli Stati membri promuovono misure per incoraggiare l’autore del reato a prestare adeguato risarcimento alle vittime».

⁴⁸ Cfr. C.E. PALIERO, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in AA.VV., *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 125.

arrecata con il reato, anche a favore della collettività, quanto alle conseguenze dannose subite da questa.

In base al disposto del nuovo art. 162-ter c.p., è necessario che l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Sebbene ci siano delle affinità tra la nuova causa estintiva ed il già noto art. 35, d.lgs. n. 274/2000, alcuni dettagli linguistici tradiscono in maniera inequivocabile la scelta che il legislatore ha effettuato oggi a favore di una dimensione essenzialmente economicistica della riparazione.

L'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato – che pur si aggiunge alla riparazione mediante le restituzioni od il risarcimento, escludendo quindi che le due forme di riparazione si riferiscano a due diverse categorie di reati, come avviene per le circostanze di cui all'art. 62, n. 6, c.p.⁴⁹ – deve intervenire solo “ove possibile” e non viene imposto al giudice ordinario di effettuare il descritto giudizio di “equivalenza sanzionatoria”, richiesto invece al giudice di pace per dichiarare l'estinzione del reato.

Come avremo modo di approfondire *infra*, §§ 4 e 5, poi, l'ipotesi in cui la persona offesa non accetti la riparazione è concretamente declinata avendo presente unicamente il profilo risarcitorio e così la riparazione oltre il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento è incentrata esclusivamente sul «pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento».

La riparazione del danno cagionato dal reato deve avvenire innanzitutto attraverso il risarcimento o le restituzioni, contemplate come obblighi nascenti dall'illecito penale già nell'art. 185 c.p.

Nonostante le apparenze, le due forme di riparazione considerate nella prima parte dell'art. 162-ter c.p. (risarcimento e restituzioni) non sono da considerarsi in rapporto alternativo, perché la restituzione⁵⁰, da sola, non ripara l'intero danno civile, in quanto non è in grado di soddisfare il danno non patrimoniale.

⁴⁹G. ARIOLLI, *Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, cit., p. 381, in linea con le lunghe discussioni che hanno interessato sul punto le circostanze attenuanti “riparatorie”, distingue, per quanto riguarda l'art. 35, le due forme di riparazione, riferendole, la prima, ai reati che hanno causato un danno risarcibile, e, la seconda, ai reati che hanno determinato un pregiudizio che non sia economicamente risarcibile.

⁵⁰La restituzione è definita una forma di «*restitutio in integrum* della situazione preesistente all'illecito» da D. NOTARO, *Gli effetti civili del reato*, in G. DE FRANCESCO (a cura di), *Le conseguenze sanzionatorie del reato*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 556, sulla scorta di quanto affermato da Cass., 30 novembre 1989, in *Cass. pen.*, 1992, p. 317. M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, Jovene, Napoli, 2015, p. 266, invece, la qualifica come “risarcimento in forma specifica”.